



LA METAMORFOSI DELL'INCIDENTE PROBATORIO Una scelta politica "contro" il giusto processo

Il processo di arretramento del sistema processuale penale dall'opzione accusatoria voluta dal legislatore del 1988, seppure mai sopitosi, sta subendo in questi ultimi mesi un'indiscutibile accelerazione. Come già in altre epoche, l'emergenza, vera o presunta che sia, offre l'occasione, "ghiotta" per taluni, di assestare profonde ferite alle fondamenta del vigente rito penale, in nome di una malcelata voglia di restaurazione. E così, a fronte del legittimo desiderio di tutela dei cittadini, il legislatore risponde con la creazione di binari processuali autonomi e specifici per singole fattispecie di reato, che, ispirati a modelli autoritari, si pongono in piena antitesi con il modello processuale vigente e con il sistema delle garanzie che lo qualifica. Attraverso il progressivo stravolgimento delle regole del codice di rito, si creano "procedure ad hoc" che, oltre a disgregare la coerenza e la tenuta complessiva dell'impianto codicistico, inequivocabilmente tendono allo scopo di indebolire i caratteri accusatori del processo, fino a farli divenire propri soltanto di un processo residuale, laddove il processo "normale" involve verso un modello inquisitorio di cui da sempre la magistratura e parte della politica tentano il progressivo ripristino.

Tale profonda trasformazione, o per meglio dire involuzione, non accenna ad arrestarsi e richiede immediati interventi correttivi.

Il denunciato "modus procedendi" assume carattere esemplare nel Decreto Legge n. 11/2009, recentemente convertito con Legge 23 aprile 2009 n.38, contenente "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", che ha introdotto profonde modifiche al vigente codice di rito per particolari fattispecie di reato, attentando in maniera assolutamente significativa ai principi cardine del modello processuale vigente.

Nel dir ciò si intende in particolare riferirci alla modifica dell'art. 392 comma 1 bis c.p.p. in materia di incidente probatorio "in deroga", che ha esteso, ben al di là dei limiti a più riprese ribaditi dalla Corte Costituzionale, l'ambito di operatività della norma, consentendo l'anticipazione della assunzione della prova orale non soltanto per le ipotesi di maltrattamenti in famiglia e "stalking", ma anche laddove, ricorrendo le fattispecie di reato previste dalla norma, si debba procedere all'assunzione della testimonianza di una persona minorenni, sia o meno egli persona offesa dal reato, ed all'assunzione della testimonianza della persona offesa maggiorenne.

Al fine di consentire di apprezzare la portata "eversiva" di una simile scelta sul piano dell'ordinamento processuale non sarà inutile ripercorrere le tappe che hanno segnato l'evoluzione dell'istituto dell'incidente probatorio in stretto raccordo con la giurisprudenza costituzionale in materia.

Com'è noto, fin dall'impianto originario del codice di rito, ferma la scelta di concepire il dibattimento come momento esclusivo riservato alla formazione della prova – nel rispetto dunque dei principi di contraddittorio nella formazione della prova, concentrazione del dibattimento ed immediatezza della decisione, nonché di identità del giudice-persona fisica – il legislatore ha preso



in considerazione ipotesi assolutamente eccezionali, in cui la prova, oggettivamente non rinviabile al dibattimento, potesse essere assunta in via anticipata rispetto ad esso pur mantenendone le forme. Si trattava di ipotesi assolutamente straordinarie e dunque da interpretarsi tassativamente, ipotesi in cui emergevano circostanze di fatto tali da porre a rischio la stessa assunzione della prova o comunque la sua genuinità: il caso di testimonianza di soggetto affetto da grave infermità o di soggetto che sia esposto a minaccia, violenza, offerta o promessa di denaro perché non deponga o deponga il falso, il caso di perizia o esperimento giudiziale relativo ad una cosa o luogo il cui stato sia soggetto a modificazione, e simili ipotesi, tutte disciplinate dal primo comma dell'art. 392 c.p.p..

Con l'art. 13 della L.n.66 del 1996, che ridisciplinò tutta la materia dei reati sessuali, fu introdotto un comma 1 bis che eccezionalmente consentiva, fino a poco più di due mesi fa, per taluni specifici reati (riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo) di assumere comunque con incidente probatorio, a prescindere dalla ricorrenza delle condizioni individuate nel primo comma, la testimonianza del minore infrasedicenne, sia se persona offesa sia se semplice testimone. Al di là della coerenza di una simile innovazione con il modello processuale prescelto, all'epoca si giustificò comunque l'estensione dell'ambito di operatività dell'incidente probatorio sostenendo che l'età del minore ed il suo essere stato vittima di reati di tale portata distruttiva sulla sua personalità rendevano di per sé evidente il rischio per la genuinità della prova, atteso che simili condizioni potevano lasciar verosimilmente ritenere la messa in atto di meccanismi di rimozione del vissuto od invece l'attivazione da parte di terzi di comportamenti tali da indurre il minore a ritrattare. La deroga ai criteri posti dal primo comma fu dunque legittimata sulla base delle medesime ragioni che fondavano lo stesso istituto dell'incidente probatorio, e cioè il rischio per la genuinità della prova. Non si trattava dunque in senso proprio di una deroga ai principi che fondavano l'eccezionalità dell'incidente probatorio, ma piuttosto di una deroga ai criteri indicati dal primo comma mediante una presunzione che riconduceva comunque il comma 1 bis entro la ratio della norma.

La Corte costituzionale, dinanzi alla quale più volte è stata invocata l'estensione del comma 1 bis a fattispecie od ipotesi non normativamente previste, ha sempre continuativamente negato che essa fosse costituzionalmente imposta ed anzi ha ribadito a più riprese la centralità del dibattimento come luogo di formazione della prova e dunque l'eccezionalità dell'incidente probatorio; e ciò ha fatto tanto con riguardo all'invocata estensione dell'art. 392 comma 1 bis c.p.p. all'ipotesi di esame di soggetto maggiorenne ma infermo di mente quanto all'invocata operatività della norma per reati diversi ed ulteriori rispetto a quelli ivi elencati.

Sotto il primo aspetto la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che le ragioni che fondavano il comma 1 bis dell'art. 392 cpp non erano in alcun modo invocabili a sostegno dell'ipotesi di esame di soggetto maggiorenne infermo di mente, atteso che detta previsione normativa *“introduce una eccezione alla regola dell'assunzione nel dibattimento delle prove che non abbiano oggettivo carattere di indifferibilità o di non ripetibilità”* e che *“quale che se ne*



ritenga la ratio, non è intesa, essenzialmente e direttamente, ad assicurare condizioni e modi di esame testimoniale idonei a proteggere la personalità del teste, e dei quali possa prospettarsi, sotto questo profilo, un'esigenza di estensione al caso del teste infermo di mente" (Corte Cost. ordinanza n.583 del 2000), finalità cui provvedono altre norme del codice di rito. Con la stessa pronuncia la Corte ha fra l'altro precisato, quanto alla finalità della previsione, che la norma posta dal comma 1 bis "appare piuttosto essenzialmente intesa ad assicurare efficacia e genuinità della prova, quando si tratti di raccogliere testimonianze potenzialmente soggette a subire col decorso del tempo per le particolari condizioni del minore condizionamenti che le possano rendere meno genuine o meno utili al fine degli accertamenti cui è volto il processo", e non affatto un'invocata finalità di tutela del soggetto debole.

La situazione del minore infrasedicenne non è dunque, a parere della Corte Costituzionale, equiparabile a quella del maggiorenne infermo di mente, proprio perché in relazione a quest'ultimo, seppure soggetto meritevole di particolari garanzie, non è dato individuare quelle ragioni di pericolo per la genuinità della prova che fondano la deroga all'assunzione della prova in dibattimento.

La ratio della norma viene così correttamente individuata dal giudice delle leggi non certo in ragione di tutela del teste, quanto piuttosto nella necessità di garantire la genuinità della prova dal rischio di dispersione.

La stessa Corte Costituzionale si è espressa peraltro negli stessi termini anche più di recente, laddove con ordinanza n.108 del 2003, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione, ha precisato che *"questa Corte ha già chiarito che l'esigenza, costituzionalmente rilevante, di assicurare, nella assunzione della testimonianza di soggetti "fragili" - come i minori e gli infermi di mente -, modalità che garantiscano la tutela della personalità del teste e la genuinità della prova deve trovare e trova espressione indipendentemente dal ricorso o meno all'incidente probatorio; e che la garanzia costituzionalmente dovuta riguarda la protezione di tali interessi, ma non già lo specifico strumento dell'anticipazione della testimonianza attraverso l'incidente probatorio (sentenza n.529 del 2002; e cfr. anche sentenza n.114 del 2001, ordinanza n.583 del 2000); che il ricorso all'incidente probatorio al di fuori delle ipotesi ordinarie di cui all'art. 392, comma 1, cod. proc. Pen., nel caso in cui si debba assumere la testimonianza di un minore infrasedicenne in un procedimento per reati sessuali, rappresenta una eccezione rispetto alla regola generale per cui la prova si forma nel dibattimento, e corrisponde ad una scelta del legislatore, rispetto alla quale non è dato di rinvenire ragioni costituzionali che ne impongano la estensione al caso del teste infermo di mente (ordinanza n.583 del 2000); che, peraltro, eventuali esigenze di anticipazione della testimonianza, al fine di accertare i fatti e di assicurare la genuinità della prova, nel caso in cui si tratti di persone le quali presentino condizioni mentali o psichiche di particolare fragilità, che facciano ritenere fondatamente che la testimonianza medesima non possa essere utilmente assunta nel dibattimento, possono trovare adeguata soddisfazione attraverso una corretta applicazione delle previsioni di cui all'art. 392, comma 1, lettere a e b, cod. proc. pen., relative alle ipotesi di infermità o altro grave impedimento, e di esposizione a condizionamenti esterni, che giustificano il ricorso all'incidente probatorio".*

Così pronunciandosi, la Corte Costituzionale ha tenuto con chiarezza disgiunte le esigenze di tutela del testimone-soggetto debole e la ratio dell'incidente probatorio, negando che tali esigenze



possano costituire la ragione fondante l'eccezione alla regola che vuole la prova assunta in dibattimento nel rispetto dei principi che ad esso presiedono.

Gli stessi principi sono stati peraltro ribaditi dalla Corte Costituzionale con riferimento all'invocata estensione della previsione del comma 1 bis dell'art. 392 c.p.p. ad ipotesi di reato diverse da quelle ivi espressamente contemplate, quali ad esempio le ipotesi di maltrattamenti in famiglia, abuso di mezzi di correzione e lesioni personali gravissime.

E tale orientamento la Corte ha confermato pur dopo l'adozione da parte del Consiglio d'Europa della Decisione Quadro del 15 marzo 2001 sulla posizione della vittima nel procedimento penale, ed in particolare alla luce degli artt. 2, 3 e 8 di quel provvedimento.

Con sentenza n.529 del 2002, nel dichiarare non fondata la questione posta in punto di operatività del comma 1 bis dell'art. 392 c.p.p. ad altre ipotesi di reato, la Corte ha infatti negato che le estensioni invocate *“esprimano una necessità costituzionale, tale da imporre una ulteriore deroga alle regole generali del processo, informate al principio per cui le prove si assumono nel dibattimento, mentre l'incidente probatorio è strumento eccezionale, previsto solo per le ipotesi stabilite dalla legge, in vista, principalmente, della necessità di assicurare una prova che potrebbe essere dispersa o alterata se si attende il dibattimento”*: con ciò dunque ribadendo a più riprese quale fosse la funzione e dunque anche il limite dell'incidente probatorio nel sistema processuale.

Ed anche in questo caso la Corte non ha mancato di sottolineare nuovamente che, se *“tutela della personalità del minore e genuinità della prova sono certo interessi costituzionalmente garantiti: non lo è lo però lo specifico strumento, consistente nell'anticipazione, con incidente probatorio, delle testimonianze in questione”*.

E persino la Corte di Giustizia della Comunità Europea, con la sentenza “Pupino”, emessa in data 16 giugno 2005, seppure ha affermato che la decisione quadro sopra menzionata impone agli Stati membri di prevedere condizioni di particolare protezione dallo *strepitus fori* per la testimonianza di soggetti processuali particolarmente vulnerabili quali le persone offese nel procedimento a quo (minore in età infantile, vittima dei reati di abuso di mezzi di correzione e lesioni gravi) e che a tal fine il giudice nazionale deve poter ricorrere ad una procedura speciale, come l'incidente probatorio, e a modalità particolari di assunzione della prova, come quelle previste dall'art. 398 comma 5 bis c.p.p., ha tuttavia nel contempo sottolineato che le particolari modalità con cui rendere testimonianza devono essere compatibili con il diritto ad un processo equo, così come sancito all'art. 6 della Convenzione e interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, e con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato membro interessato. Il Giudice nazionale dovrebbe dunque accertare che una interpretazione del diritto nazionale conforme alla Decisione Quadro, che conduca ad applicare istituti di assunzione anticipata della prova e di audizione protetta di talune vittime di reato, non renda il procedimento penale considerato nel suo complesso *“iniquo”* ai sensi dell'art. 6 della Convenzione ovvero contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento dello stato membro interessato.

Se dunque la giurisprudenza del giudice delle leggi non ha mancato di ribadire a più riprese la centralità del dibattimento come luogo di formazione della prova e conseguentemente l'eccezionalità del ricorso all'incidente probatorio, legittimato solo da ragioni di concreto rischio per la prova, e se la Corte di Giustizia ha posto l'accento sulla necessità di garantire il rispetto dei



principi del giusto processo e dei suoi corollari, il Parlamento, con il Decreto Legge n. 11/2009, non ha esitato a stravolgere il fondamento ed i conseguenti limiti dell'istituto, trasformandolo in strumento ordinario di assunzione della prova, in ragione di pretese esigenze di tutela della persona offesa, e conseguentemente cagionando una inammissibile regressione del rito penale verso un modello di stampo inquisitorio che non ha più cittadinanza nel nostro ordinamento.

Preme far notare peraltro come un'estensione dell'incidente probatorio di simile portata, quale quella introdotta dal DL n.11/2009, non fosse affatto contemplata nel disegno di legge in materia di "stalking" approvato alla Camera il 29 gennaio 2009 e in discussione al Senato con il n. AS 1348. Con esso infatti il legislatore si "limitava" ad estendere alla nuova fattispecie di reato l'esame con incidente probatorio del minore di anni 16 vittima o non vittima del reato.

E' solo al momento in cui quel disegno di legge viene trasfuso nel decreto legge n.11/2009 che intervengono le modifiche all'art. 392 comma 1 bis c.p.p. sopra richiamate.

Si potrebbe dunque, nell'immediatezza, pensare che una simile deprecabile scelta trovi la sua spiegazione nel "clima emergenziale" in cui il decreto legge è maturato. Una più attenta riflessione però, ed in particolare l'esame delle proposte di modifica normativa del codice di rito ancor oggi in discussione in Parlamento, ci induce a concludere che il clima emergenziale più che costituire giustificazione ha rappresentato un'"ottima occasione". L'"allarme criminalità" è stato infatti strumentalmente utilizzato per operare un'intollerabile involuzione del sistema verso modelli autoritari ad opera di quanti, da sempre mal tollerando la rivoluzione attuata dal codice del 1988, premevano e premono affinché direttamente od indirettamente si torni ad affermare la "bontà" comunque della prova assunta prima del dibattimento, a contraddittorio limitato, negando con ciò valore, al fine fondamentale dell'accertamento della verità nel caso concreto, ai principi di contraddittorio, concentrazione del dibattimento, immediatezza della decisione, identità del giudice-persona fisica chiamato a valutare la prova ed a pronunciarsi sulla responsabilità penale. E con evidente pregiudizio del diritto di difesa laddove la prova assunta con incidente probatorio non solo sopraggiunge spesso in un momento in cui le indagini non sono ancora concluse ed il quadro indiziario non è affatto delineato ed anzi ad esso mancano ancora molti tasselli, ma attese le modalità per essa previste comporta indubbia limitazione delle facoltà concesse alla parti in seno al contraddittorio.

Che sia in atto una chiara tendenza a far nuovamente regredire il processo penale verso modelli autoritari di accertamento del fatto risulta peraltro confermato da altri disegni di legge oggi all'esame del Parlamento. Lo scopo è evidente: erodere, passo passo, i principi fondamentali sui quali si fondava il sistema processuale voluto dal legislatore del 1988 ed il metodo di accertamento della verità dal medesimo prescelto, per far rivivere l'idea del sacrificio della regole sull'altare dell'accertamento della verità ad ogni costo.

Fra i tanti disegni di legge all'esame del Parlamento che meritano sotto questo aspetto una decisa azione di contrasto si colloca il ddl C 2364 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento", recentemente approvato dal Senato.

Con esso si intende estendere ancora la possibilità di accedere all'incidente probatorio in deroga ai presupposti rigidamente fissati dal primo comma dell'art. 392 c.p.p., legittimandolo ogniqualvolta



si proceda “all’assunzione della testimonianza della persona offesa ovvero allo svolgimento del confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti”, e dunque contribuendo in maniera determinante a quella profonda metamorfosi dell’istituto attuata dal D.L. N.11/2009: da strumento di garanzia della prova e delle sue genuinità a strumento di tutela della persona offesa e di sottrazione della prova alle garanzie del dibattimento. La stessa espressione “anche in deroga” utilizzata dal ddl Centaro è emblematica della volontà del legislatore di oltrepassare radicalmente quei limiti di “non ripetibilità” della prova o di probabilità di induzione al falso o alla reticenza del teste, che presiedevano l’accesso all’incidente probatorio: così come già avvenuto con l’approvazione del recente decreto legge si estende l’incidente probatorio non perché si ritiene (pur discutibilmente) che quei rischi siano in qualche modo impliciti nella qualità (minore dei 16 anni) del teste, ma piuttosto per la precisa scelta di anticipare, nei procedimenti per i reati in questione, la formazione della prova sottraendola all’immediatezza con il giudice della decisione.

Una simile scelta pone indiscutibili dubbi di tenuta costituzionale delle norme: quanto più ci si allontana dai criteri rigorosamente fissati dall’art. 392 co. 1 c.p.p. (che trovano, se restrittivamente interpretati, copertura costituzionale nell’art. 111) per introdurre eccezioni al principio di formazione della prova nel contraddittorio dibattimentale, tanto più le norme che tali eccezioni prevedono si pongono in aperto contrasto con i dettami costituzionali. Per altro verso, ciò avviene tanto più, quanto più numerose (e, quindi, non più eccezionali) sono le deroghe.

Che le modifiche già introdotte e così quelle proposte dal disegno di legge C. 2364 sottendano una volontà eversiva del disegno costituzionale trova chiara conferma nell’estensione dell’art. 190 bis, c.1, c.p.p. ai reati di cui agli artt. 629, c.2, e 644 c.p..

L’impossibilità, salvo casi eccezionali e circostanze o fatti nuovi, di ottenere l’esame al dibattimento del teste (prevista, appunto, solo in via eccezionale dall’art. 190 bis, I comma) si estende a macchia d’olio, in dispregio di quella “eccezionalità” a più riprese ribadita dalla Corte Costituzionale, lueggiando ancor di più l’inaccettabile idea che il contraddittorio nella formazione della prova resti tutelato sol che vi sia stata una possibilità (che diviene solo teorica in alcuni casi) per il difensore di contro esaminare il teste, prescindendosi dal quando e dal quomodo di tale possibilità.

Ed il ddl C 2364 non si limita soltanto a questo, laddove giunge persino ad estendere le cautele previste dagli artt. 398 c.5 bis, 472 c.3 bis e 498 c.4 ter ai casi in cui si proceda a sentire la persona offesa del reato previsto dall’art. 629, c.2 o dall’art. 644 c.p.. E’ di nuovo evidente, anche con riguardo a tali previsioni, come con esse si intenda sottrarre la prova al pieno contraddittorio dibattimentale: né l’età della persona offesa, né il legittimo pudore della stessa possono giustificare la deroga alle regole generali di tempo, luogo e modalità di assunzione della prova, regole che pure sono ritenute le più idonee a garantire la genuinità della prova stessa e dunque la “bontà” della decisione.

Ma non è soltanto il ddl C 2364, peraltro già approvato dal Senato, che manifesta la volontà del legislatore di allontanarsi sempre di più dal modello processuale costituzionalizzato dall’art.111 Cost..



Nel disegno di legge unificato in materia di pedofilia e pedopornografia culturale, recentemente elaborato dal comitato ristretto della Commissione Giustizia della Camera, figura nuovamente l'ennesima estensione del comma 1 bis dell'art.392 a nuove fattispecie di reato, e più precisamente alle nuove fattispecie contemplate dal medesimo disegno di legge (art. 414 bis, 609 undecies e 364 bis c.p.).

E come se ciò non bastasse a pregiudicare irrimediabilmente la formazione della prova, l'opposizione, che sul punto ha trovato l'appoggio della maggioranza, ha proposto di integrare la proposta di disegno di legge unificato con una specifica disciplina che preveda l'anticipazione dell'incidente probatorio quando si debba procedere all'assunzione di informazioni nei confronti di minorenni.

Una simile proposta non lascia affatto ben presagire laddove si ponga mente al fatto che il ddl C 1672, d'iniziativa Veltroni più altri, anch'esso in materia di pedofilia, confluito nel testo unificato, contempla che il comma 1 bis dell'art. 392 cpp venga così sostituito: "Il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persone minori o inferme di mente, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1, quando lo richiedano esigenze di tutela della personalità del dichiarante".

E' di tutta evidenza come, ove un emendamento simile od altri purtroppo presenti in ulteriori disegni di legge sulla stessa materia venissero accolti nel disegno di legge unificato sopra citato, ne conseguirebbe che, ogniqualvolta si proceda all'esame di minore o di altro soggetto ritenuto meritevole di particolare tutela, siano o meno persone offese da reato nell'ambito di un qualsivoglia procedimento penale, detto esame si svolgerebbe al di fuori del contraddittorio dibattimentale. E se, come sottolineato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea può essere comprensibile ed anche imposto che si proceda con incidente probatorio (compatibilmente con l'art. 6 C.E.D.U. e con i principi dell'ordinamento dello Stato) ove si tratti di soggetto minore "in età infantile", vittima di specifiche ipotesi di reato (questa la fattispecie concreta sottoposta al suo esame), l'estensione che invece oggi viene proposta si colloca ancora una volta assolutamente al di fuori dei limiti di legittimità.

Se infatti coordiniamo l'introduzione di un emendamento quale quello sopra accennato con quanto già oggi previsto dal D.L. 11/2009, l'assetto normativo risulterebbe il seguente:

- ove si intenda sottoporre ad esame soggetto minorenne o soggetto maggiorenne infermo di mente, nei momenti procedurali previsti dal codice di rito, si potrebbe procedere con incidente probatorio, sia che gli stessi siano persona offesa da reato od invece soggetti "terzi", in ogni procedimento penale avente ad oggetto qualunque ipotesi di reato nell'ambito della quale essi risultino "coinvolti";
- nelle specifiche ipotesi di reato contemplate dall'attuale comma 1 bis dell'art. 392 ed eventualmente in quelle ulteriori previste dal citato testo unificato, si potrebbe comunque procedere all'esame "anticipato" mediante incidente probatorio anche del soggetto maggiorenne, ove esso sia persona offesa da reato.

Se già dunque oggi, con il D.L. 11/2009 si è giunti ad un approdo che non trova alcuna giustificazione ed anzi confligge con la ratio dell'istituto ed i conseguenti limiti del medesimo, così come a più riprese sottolineati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di



Giustizia, le innovazioni proposte segnerebbero l'ulteriore incedere di un percorso già segnato da evidenti dubbi di costituzionalità

Non è chi non veda la portata destabilizzante per l'intero sistema che simili modifiche normative porterebbero con sé. Il principio del contraddittorio costituzionalizzato dall'art. 111, i principi di oralità, immediatezza e concentrazione, il principio che vuole l'identità del giudice persona fisica per l'intero grado del processo, lo stesso diritto di difesa verrebbero irrimediabilmente compromessi e con essi se ne andrebbe definitivamente quella "tendenziale accusatorietà" che il legislatore del 1988 ha prescelto come metodo più efficace per l'accertamento della responsabilità penale.

E che taluni, ormai da tempo, coltivino con vero accanimento la regressione del sistema processuale penale verso un modello di tipo inquisitorio lo dimostra persino il dibattito parlamentare in punto di prostituzione. Se il disegno di legge S. 1079, d'iniziativa governativa in materia, non prevede interventi sulle norme che disciplinano l'incidente probatorio, fra gli emendamenti presentati dall'opposizione figura quella stessa modifica dell'art. 392 comma 1 bis, già purtroppo recepita dal D.L. n.11/2009.

Siamo in presenza dunque di un vero e proprio disegno politico che, indifferente al dettato dell'art. 111 Cost., sembra da un lato "sbandierare" un proposito di adeguamento delle norme del codice di rito ai principi in esso consacrati, laddove dall'altro persegue una politica di definitiva demolizione del processo accusatorio.


E' indispensabile allora non solo ribadire che la corretta lettura dell'art. 111 Cost., 2° e 3° c.p.v. necessariamente impone che la prova si formi nel contraddittorio tra parti che siano in condizioni di parità e dinanzi ad un giudice la cui terzietà è requisito indispensabile della funzione "giudicante" (decidente) dello stesso, ma opporsi strenuamente a che il progetto di restaurazione trovi legittimazione e venga persino completato.

L'UCPI da sempre difende la centralità del dibattimento come luogo esclusivo di formazione della prova e fa appello a quanti hanno ancora a cuore la qualità della giurisdizione, imprescindibilmente dipendente dalle regole di accertamento della responsabilità penale, affinché si contrasti con ogni mezzo la legittimità delle modifiche normative recentemente introdotte e sia posta immediatamente fine al processo di demolizione del processo penale oggi in atto.

Dispone la trasmissione del presente documento al Ministro della Giustizia, ai Presidenti di Camera e Senato, ai componenti delle Commissioni Giustizia e Affari Costituzionali della Camera e del Senato, ai Responsabili Giustizia dei partiti.

Roma, 22 maggio 2009

La Giunta U.C.P.I.

Il Presidente
Prof. Avv. Oreste Dominioni


Il Segretario
Avv. Lodovica Giorgi
